



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA N. 05/2020

DISPOSIZIONI PER I FORNITORI LOCALI DI COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO E PER LE NAVI CHE SCALANO IL PORTO DI BRINDISI E LA PROPRIA RADA E CHE UTILIZZANO METODI ALTERNATIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RISPETTO AI COMBUSTIBILI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA DI SETTORE.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

Visti e richiamati:

- l'Annesso VI alla Convenzione internazionale MARPOL, entrato in vigore il 19 maggio 2005, che detta norme finalizzate alla riduzione dei gas e delle polveri inquinanti provenienti dagli scarichi dei motori delle navi;
- la Legge 06.02.2006, n.57 recante "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26.08.1997";
- la Legge 23 maggio 1980, n. 313 recante "Adesione alla Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), con allegato;
- La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, il relativo Codice di addestramento del 1995, entrambi modificati dalla Convenzione di manila del 2010 e successivi emendamenti (STCW 78/95);
- il Decreto legislativo 09.11.2007 n.205 "Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";
- il Decreto legislativo 16.07.2014 n.112 "Attuazione della Direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino";
- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 "Testo Unico in materia ambientale" attraverso il quale - dall'articolo 292 all'articolo 296 - sono state recepite in ambito nazionale le direttive comunitarie sopra elencate;
- la "Decisione di esecuzione" (UE) 2015/253 del 16.02.2015, relativa ai metodi e frequenze di campionamento di cui alla direttiva 1999/32/CE, come emendata;
- la Direttiva (UE) 2016/802 in data 11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione);
- il Decreto Ministeriale (Ambiente) in data 22.03.2017 recante "Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla Decisione di esecuzione 2015/253/UE";
- la Circolare n. 01/2017 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto;
- Il Codice Internazionale di Sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili aventi un basso flashpoint (Codice IGF) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 391 (95) in data 11.06.2015;
- La pubblicazione "Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations" edizione 31.01.2018 edita dall'E.M.S.A.(European Maritime Safety Agency);
- Il Decreto in data 16.11.2017 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- La Ris. MEPC 259(68) adottata il 15.05.2015 "Guidelines for exhaust gas cleaning systems";
- La MEPC.1/Circ. 883 in data 21.05.2019;
- Le "Mooring Equipment Guidelines" edite dall'OCIMF (Oil Companies International Marine Forum);
- Il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. n. 170621 in data 19.12.2019 – Titolo "Sicurezza della Navigazione" – Serie Generale n. 132/2017/Rev. 1 ed il relativo Annesso 1;

- L'Ordinanza n. 72/2013 e ss. mm. e ii. recante "Nuovo Sistema di Instradamento Obbligatorio del traffico in ingresso/uscita dal porto di Brindisi e misure di interdizione delle aree marine circostanti";
- Gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione

Ritenuto opportuno:

Aderire al D.M. (Ambiente) 22.03.2017 per gli aspetti di interesse dell'Autorità Marittima e, in particolare, emanare specifiche prescrizioni per le navi che scalano il porto e la rada di Brindisi ed utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto), disciplinando la permanenza delle stesse all'ormeggio e/o all'ancora, al fine di assicurare il mantenimento di idonei standard di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino.

RENDE NOTO

Ferme restando le vigenti ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Brindisi per la disciplina della navigazione marittima, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi nell'ambito del porto di Brindisi e della rada antistante, a decorrere dal 13.02.2020 entra in vigore la presente ordinanza che introduce alcune ulteriori prescrizioni per le navi che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente e che si trovano ormeggiate nel porto di Brindisi, ovvero all'ancora in rada.

ORDINA

**Articolo 1
(ambito di applicazione)**

La presente ordinanza si applica:

1. Ai fornitori locali di combustibile per uso marittimo;
2. Alle navi che scalano il porto di Brindisi e la propria rada e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione o all'ancora in rada - non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto).

**Articolo 2
(fornitori locali di combustibili per uso marittimo)**

I fornitori locali di combustibile per uso marittimo devono comunicare alla Capitaneria di porto di Brindisi, entro la fine di febbraio di ciascun anno, le notifiche e/o le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente, afferenti criticità sul tenore di zolfo dei combustibili consegnati.

La comunicazione prevista dal presente articolo è obbligatoria anche qualora non siano emersi elementi significativi e deve essere indirizzata all'indirizzo p.e.c. cp-brindisi@pec.mit.gov.it.

**Articolo 3
(comunicazioni preliminari all'arrivo)**

Il comandante o l'armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto) e che scalano il porto di Brindisi per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere alla Capitaneria di porto di Brindisi, entro 24 ore dal primo accosto – e in ogni caso prima dell'arrivo, qualora il viaggio di avvicinamento al porto sia di durata inferiore alle 24 ore – una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave, in conformità a quanto indicato nell'articolo 4 della presente ordinanza.

L'obbligo indicato al primo comma del presente articolo vale anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana, che scalano il porto di Brindisi per la prima volta nell'anno civile, al fine di non generare trattamenti "più favorevoli".

La comunicazione prevista dal presente articolo (di cui si riporta, a titolo esemplificativo, un possibile format in allegato, non tassativo e modificabile) andrà indirizzata agli indirizzi p.e.c. cp-brindisi@pec.mit.gov.it e tecnica.cpbrindisi@mit.gov.it e deve essere ripetuta da qualsiasi nave in occasione del primo approdo presso il porto di Brindisi di ogni anno civile.

Articolo 4 **(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)**

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. scrubber) la comunicazione di cui all'articolo 3, da inviare a cp-brindisi@pec.mit.gov.it e tecnica.cpbrindisi@mit.gov.it, deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi:

1. se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni sia stato approvato: 1) ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane), 2) del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane), 3) della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE), ovvero 4) dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
2. se il metodo approvato/certificato ai sensi del punto precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto (in quest'ultimo caso il combustibile utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo non superiore al 3,5% in massa);
3. qualora il sistema di lavaggio sia utilizzato a circuito aperto, l'attestazione che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio 1) sia funzionante e 2) venga utilizzato in continuo e nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;
4. l'impegno del Comando di bordo a comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Brindisi qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente l'anno civile in corso;

Alla prima comunicazione presentata da ogni nave nell'anno civile deve essere allegata una copia integrale del certificato IAPP, comprensiva di supplemento.

Articolo 5 **(navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto)**

Le sole navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico a circuito aperto hanno l'obbligo di:

1. utilizzare un combustibile con tenore di zolfo non superiore al 3,50% in massa;
2. verificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
3. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Brindisi (via radio sul canale 16 o via filo allo 0831/521022) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio. La prima comunicazione dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi so.cpbrindisi@mit.gov.it e tecnica.cpbrindisi@mit.gov.it;
4. interrompere/non eseguire la discarica delle acque di lavaggio in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di monitoraggio e registrazione delle acque di lavaggio comunicandolo tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Brindisi (via radio sul canale 16 o via filo allo 0831/521022). La prima comunicazione

dovrà essere seguita da una e-mail agli indirizzi so.cpbrindisi@mit.gov.it e tecnica.cpbrindisi@mit.gov.it;

5. interrompere/non eseguire la discarica delle acque di lavaggio qualora il valore del ph, degli idrocarburi policiclici aromatici e della torbidità non risultino conformi a quelli indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;
6. rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Brindisi, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
7. Utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo;
8. Utilizzare, nella rada del porto di Brindisi e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 6 (disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza, per l'anno 2020, entrano in vigore dal 13.02.2020.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare, le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 296 del D. Lgs. 152/2006. I trasgressori saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili di ogni eventuale danno che dovesse discendere in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

Brindisi, 05/02/2020

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giovanni CANU



Alla Capitaneria di porto
cp-brindisi@pec.mit.gov.it
tecnica.cpbrindisi@mit.gov.it

Oggetto: M/N _____ - Anno civile _____ - Prima comunicazione ai sensi dell'ordinanza n. ____/2020 della Capitaneria di porto di Brindisi.

Il sottoscritto _____, Comandante/Armatore della M/N _____, N. IMO _____, bandiera _____, in arrivo il giorno _____, presso il porto di Brindisi, per la prima volta nell'anno solare _____, comunica che l'unità utilizza sistemi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare:

1. Sistema di lavaggio delle emissioni	
Informazioni richieste da:	Informazioni fornite dalla nave
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Attestazioni previste da:	
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Si allega:

- 1) Certificato IAPP con relativo supplemento
- 2) Altro (come specificato) _____

Data _____

Timbro e firma

To Harbour Master Office
cp-brindisi@pec.mit.gov.it
tecnica.cpbrindisi@mit.gov.it

Subject: M/N _____ - Calendar year _____ - First communication pursuant to ordinance n. ____/2020 of Brindisi Maritime Authority/Harbour Master Office.

The undersigned _____, Commander/Shipowner of the M/V _____, N. IMO _____, flag _____, arriving on the day _____, at the port of Brindisi, for the first time in the calendar year _____, communicates that the vessel uses alternative systems for reduction of emission into the atmosphere. In particular:

2. Exhaust Gas Cleaning System - EGCS	
Information required by:	Information provided by the vessel
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Statement required by:	Statement provided by the ship
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Attached:

3) IAPP Certificate with supplement

4) Other (as specified) _____

Date _____

Stamp and signature
